



COMUNE DI GENOVA

## Direzione Regolazione

### ORDINANZA

ATTO N. ORM 1458 DEL 09/12/2025

**OGGETTO: VIA ANTONIO CANTORE  
VIA CHIESA DELLE GRAZIE  
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO  
PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che la società Fastweb P. IVA 12878470157, ha presentato istanza unificata all'autorizzazione all'occupazione e rottura suolo pubblico PG/277322/2025, in data 11/06/2025, n° pratica OGU-250512-1868-25, in via Antonio Cantore, nel territorio del Municipio II Centro Ovest, per lavori di scavo volti a raccordare n.2 pozzetti esistenti;

**Preso atto** del titolo autorizzativo alla rottura suolo, "Rottura suolo pubblico in VIA ANTONIO CANTORE: dal numero 16, n° pratica OGU-250512-1868-25", rilasciata dalla Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade – in data 01/12/2025;

**Considerato** che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà la rottura suolo all'intersezione con via Chiesa delle Grazie, necessitando quindi della chiusura al transito veicolare di via Chiesa delle Grazie;

**Considerato** che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

**Valutato** che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

**Ritenuto opportuno** adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

**Visto** il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori;

**Visti** inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

**ORDINA**

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **09/12/2025** fino al giorno **13/12/2025**, con orario 21:30-05:30, nei sottoelencati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

via Chiesa delle Grazie:

- istituzione del **divieto di circolazione** per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione di quelli afferenti all'area di sosta di via Chiesa delle Grazie), assicurando il solo transito ai mezzi di soccorso in servizio emergenziale;

via Antonio Cantore, nel tratto in corrispondenza con l'intersezione con via Chiesa delle Grazie, in direzione levante:

- istituzione del **limite massimo di velocità** di 30 km/h;

Dovrà essere garantita la movimentazione veicolare relativa alle aree di sosta di via Chiesa delle Grazie per mezzo di movieri e sarà assicurato il transito ai mezzi di soccorso in servizio emergenziale.

Dovrà garantirsi la continuità nella circolazione pedonale.

Le aree destinate alla circolazione stradale dovranno essere debitamente separate da quelle afferenti le lavorazioni.

A cura della ditta incaricata dei lavori si demanda il corretto posizionamento di segnaletica stradale, anche di preavviso, onde dare evidenza delle modifiche alla viabilità in atto.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

### **MANDA**

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Gianluca Giurato

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

# Piano Segnalamento 1: 500 - Rev 02 (vista Particolare)

